

COMUNE DI ACQUI TERME

AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI VIGENTI DI RUMORE PER MANIFESTAZIONI MUSICALI AI SENSI DELLA D.G.R. 24 – 4049 DEL 27/06/2012 (*approvato con D.G.C. n. 79 del 16 maggio 2013*)

Art.1 Definizioni e campo di applicazione

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive, che per la buona riuscita della manifestazione necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati, solo se a supporto dell'attività principale licenziata e per non più di 30 giornate all'anno, come disposto dalla DGR 24 – 4049 del 27/06/2012.

E' facoltà del Settore competente di richiedere tutta la documentazione necessaria e/o di procedere agli accertamenti necessari a garantire l'assenza di disturbo per le abitazioni site nei pressi delle località sede di tali manifestazioni.

Art. 2 Esenzioni e casi particolari

Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 24 – 4049 del 27/06/2012, le seguenti attività:

- spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00;
- luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati, fiere, che si svolgono sino alle ore 24,00;

Anche per le manifestazioni musicali che sono organizzate dall'Amministrazione Comunale, e quindi disposte su decisione della Giunta Comunale con determinazione del dirigente competente per settore, può essere rilasciata la deroga nel limite di 30 giorni per ogni sito.

Art. 3 Manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale si impegna a dislocare le sue manifestazioni tra tutti i vari siti che hanno la possibilità di ospitare eventi a carattere musicale (segnalati con il simbolo S nella vigente zonizzazione acustica comunale) limitando l'utilizzo di Piazza Bollente e Piazza Italia.

Nel corso dell'anno solare non si possono effettuare più di 10 (dieci) eventi musicali in Piazza Bollente e più di 10 (dieci) in Piazza Italia, siano essi organizzati dal Comune o da privati, oltre alle Notti Bianche ed alla festa delle Feste.

Il limite di 10 (dieci) eventi musicali all'anno si intende applicabile solo alle manifestazioni che si svolgono in orario serale / notturno, e non sono vincolanti per eventi che abbiano luogo durante le ore diurne o nella fascia pre-serale dalle ore 16,00 alle ore 22,00.

Art. 4 Manifestazioni organizzate presso il Teatro "G. Verdi"

Gli eventi musicali organizzati presso il teatro all'aperto "G.Verdi" di Piazza Conciliazione sono soggetti a deroga.

Come previsto nelle Note Tecniche di Attuazione allegate alla zonizzazione acustica comunale, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25/06/2004, le autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti di accettabilità del rumore rilasciate a spettacoli presso il teatro Verdi non possono essere più di 30 all'anno, gli eventi non possono svolgersi per più di 3 (tre) giorni consecutivi e non deve essere superato il limite in facciata all'edificio adibito ad uso abitativo più vicino o potenzialmente esposto ai livelli sonori più elevati di 90 dB (A) Laeq.

Il livello di pressione sonora sul pubblico non potrà superare il valore di 102 dB (A) LASmax e 95 dB (A) Laeq.

Per il livello equivalente (LAeq), lo stesso si intende misurato su un intervallo di 30 minuti, secondo le modalità di cui al DM 16/03/1998.

Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (componenti tonali o componenti impulsive).

L'autorizzazione in deroga può essere concessa fino alle ore 01,00 del giorno dopo.

Art. 5 Modalità per ottenere l'autorizzazione in deroga

La domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore deve essere corredata di marca da bollo di valore corrente, fatte salve eventuali esenzioni da indicare in domanda, con i riferimenti di Legge che ne danno diritto.

Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 5 (cinque) giorni lavorativi liberi (non si contano né il primo né l'ultimo né i sabati né le domeniche né i festivi infrasettimanali) prima della data dell'evento; in caso di presentazione oltre il termine indicato le domande verranno respinte d'ufficio e non saranno prese in considerazione.

Nel caso in cui il richiedente intenda avvalersi della procedura d'urgenza per ottenere un'autorizzazione a seguito della presentazione dell'istanza oltre il termine dei 5 giorni lavorativi liberi, come sopra calcolati, dovrà corrispondere il pagamento di 100,00 € per ciascuna istanza.

Art. 6 Spese di istruttoria

Per ogni evento musicale di cui si richiede l'autorizzazione in deroga, sia tramite procedura semplificata che tramite procedura ordinaria, è dovuto il pagamento delle spese di istruttoria.

Coloro che presentano la richiesta per ottenere un'autorizzazione stagionale per il numero di eventi massimo (30 giorni) devono corrispondere 100 €; per ogni singolo evento le spese di istruttoria ammontano a 10 €.

Il richiedente l'autorizzazione deve presentare ricevuta dell'avvenuto pagamento all'Ufficio Ecologia all'atto della richiesta di autorizzazione in deroga; in mancanza di attestazione di pagamento l'istanza semplificata non sarà ritenuta valida e, nel caso di istanza ordinaria, non sarà rilasciata l'autorizzazione in deroga.

Art.7 Stagionalità delle deroghe

Le autorizzazioni in deroga richieste per eventi musicali che si svolgono nei dehors dei pubblici esercizi saranno rilasciate solo nel periodo estivo, dal 15 maggio al 30 settembre, nelle vacanze pasquali, nei giorni prefestivi antecedenti le festività civili del 25 aprile e del 1° maggio.

E' concesso la deroga solo per 2 serate alla settimana, e non possono essere concesse deroghe oltre 30 giorni all'anno per ogni locale.

L'Amministrazione Comunale può, con provvedimento dirigenziale motivato ed in casi particolarmente rilevanti, concedere autorizzazioni in deroga oltre al periodo sopra indicato, anche in altri giorni oltre a venerdì e sabato, sempre entro i limiti dei 30 giorni l'anno.

Art. 8 Incompatibilità degli eventi

Nei giorni in cui sono previste manifestazioni del Comune, nelle immediate vicinanze, non possono essere concesse autorizzazioni in deroga per altri eventi musicali, anche presso esercizi pubblici.

I gestori di esercizi pubblici che hanno già ottenuto l'autorizzazione in deroga per la stessa serata sono tenuti ad informarsi preventivamente all'effettuazione di ogni proprio singolo evento musicale, anche sul sito del Comune, se nella zona alla quale appartengono siano previste manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune.

In caso affermativo il gestore, anche se in possesso di una precedente autorizzazione in deroga, deve annullare il proprio evento musicale e potrà recuperarlo senza ulteriori oneri, sempre nel rispetto delle 2 serate a settimana.

Art. 9 Annullamento di eventi già autorizzati

Nel caso in cui un evento musicale precedentemente autorizzato, o per il quale sia già stata presentata un'istanza semplificata, debba essere annullato per condizioni meteorologiche avverse, o per altre cause di forza maggiore, il gestore deve segnalare la rinuncia all'effettuazione dell'evento avvisando tramite fax o e-mail la Polizia Municipale prima dell'orario di inizio previsto per l'evento stesso.

In caso di mancato avviso, l'evento si considera comunque effettuato e sarà conteggiato per il raggiungimento del limite dei 30 giorni l'anno.

Art. 10 Istanze semplificate

Sono considerati ricadenti nel caso delle autorizzazioni con istanze semplificate, come stabilito al punto 6 delle disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni allegata alla D.G.R. 24 – 4049 del 27/06/2012, gli eventi musicali effettuati nella fascia oraria preserale (17,00 – 22,00), o comunque tutte le manifestazioni sonore effettuate tra le ore 9,00 e le ore 22,00, e le cui immissioni sonore non superino il limite di 70 dB(A) da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M.Ambiente 16 marzo 1998.

Per tali eventi non è richiesta la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico acustico abilitato.

Tali eventi non sono limitati a due volte alla settimana, e possono essere autorizzati nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica, sempre nel limite massimo di 30 eventi all'anno.

Le richieste di autorizzazioni in deroga con istanza semplificate devono contenere le informazioni richieste dall'allegato 2 alla D.G.R. 24 – 4049 del 27/06/2012; può essere presentata un'unica istanza in marca da bollo nella quale sono indicate tutte le date durante le quali si svolge l'evento musicale, se le sorgenti sonore utilizzate sono le stesse.

Nel caso in cui le sorgenti sonore utilizzate nelle giornate per le quali si richiede la deroga siano diverse, il gestore può comunque presentare un'unica istanza, ma 5 giorni lavorativi liberi prima della manifestazione musicale deve presentare all'Ufficio Ecologia la scheda tecnica dell'impianto utilizzato.

La mancata presentazione della scheda tecnica rende nulla la presentazione dell'istanza, mentre la mancata rispondenza dell'impianto segnalato sull'istanza semplificata con quello effettivamente utilizzato nel corso dell'evento è oggetto di sanzione.

Non saranno accolte le istanze che non riporteranno tutte le informazioni richieste nell'allegato 2 sopra citato, in special modo per quanto riguarda gli accorgimenti adottati per mitigare l'impatto del rumore affinché sia comunque garantito il rispetto del limite di 70 dB (A) in facciata all'edificio abitato più vicino.

Art. 11 Istanze ordinarie

Le manifestazioni musicali che superano il limite di 70 dB(A) e si prolungano oltre le ore 22,00 sono soggette ad autorizzazione in deroga con istanza ordinaria, come previsto al punto 7 della D.G.R. 24 – 4049 del 27/06/2012.

Le richieste di autorizzazioni in deroga con istanza ordinaria devono contenere le informazioni richieste dall'allegato 4 alla D.G.R. 24 – 4049 del 27/06/2012; per tali eventi è sempre richiesta la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico acustico abilitato.

Art. 12 Suddivisione del Comune in zone

Nel centro storico, così come individuato dall'allegata planimetria, per limitare i disagi alla popolazione residente, considerata la densità abitativa e l'assetto urbanistico degli edifici, le autorizzazioni in deroga per la musica nei dehors possono essere rilasciate solo nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi, sempre nel limite di due serate alla settimana, per un totale di non più di 30 eventi all'anno.

Nelle zone periferiche cittadine, dove la densità abitativa è minore (area Golf, zona Bagni, reg. Martinetti, Vallerana, zona Cassarogna, ecc...), le autorizzazioni possono essere concesse anche nelle giornate di mercoledì e giovedì, oltre al venerdì, al sabato ed ai prefestivi, sempre nel limite di 2 serate alla settimana e 30 serate all'anno.

Art. 13 Il limitatore acustico

I gestori dei locali che intendono effettuare più di 5 (cinque) eventi musicali all'anno, rientranti nella tipologia delle autorizzazioni ordinarie, devono dotarsi di un apparecchio limitatore di rumore.

La taratura dell'apparecchio deve essere asseverata da un tecnico acustico competente ed il limitatore deve essere successivamente sigillato alla presenza della Polizia Municipale.

Il limitatore dovrà essere visibile, sempre posizionato nel punto precisato nella valutazione acustica ed individuato su mappa del locale, facilmente ed immediatamente accessibile per i controlli da parte della Polizia Municipale e/o dai preposti ai controlli stessi, che potranno effettuare il test di funzionamento.

Sarà cura del gestore/organizzatore dell'evento fare in modo che la taratura e la sigillatura del limitatore avvenga prima dell'evento; in caso contrario l'evento non potrà avere luogo.

Art. 14 Caratteristiche del limitatore

LIMITATORE PER STRUMENTAZIONI ESCLUSIVAMENTE ELETTRICHE

Il limitatore richiesto dal presente regolamento è un'apparecchiatura elettronica che interviene sul segnale elettrico che pilota i diffusori acustici, impedendo che gli stessi superino un'intensità sonora prefissabile sul limitatore stesso mediante una regolazione. La possibilità di modificare la regolazione del limitatore deve essere protetta da una chiusura a chiave la cui serratura sarà sigillata dalla Polizia Municipale.

Il principio di funzionamento dovrà essere esclusivamente di limitazione, non è ammessa la funzione mista di compressione.

Tale apparecchiatura dovrà possedere caratteristica "attiva", ovvero per il suo funzionamento dovrà avvalersi dell'energia elettrica e possedere l'interruttore (On-Off) facilmente accessibile e manovrabile per il test di funzionamento.

LIMITATORE PER STRUMENTAZIONI MISTE, ELETTRICHE E ACUSTICHE

Poiché l'apparecchiatura sopra descritta non può avere effetto limitatore su strumenti acustici (tamburi, trombe, piatti, ecc.), in presenza delle predette strumentazioni acustiche, deve essere utilizzato un limitatore che, oltre alle caratteristiche precedentemente descritte, deve possedere un controllo attivo (fonometro) mediante un microfono da posizionarsi in modo da garantire il non superamento del limite sonoro ottenuto in deroga, che agisca sull'erogazione dell'energia elettrica della zona musica.

Art. 15 Altre forme di diffusione sonora

I gestori che utilizzano sistemi di riproduzione sonora all'interno dei loro locali (radio, CD, ecc..) non possono dislocare altoparlanti all'esterno senza richiedere una vera e propria autorizzazione in deroga, fornendo tutta la documentazione sopra richiesta.

La musica prodotta all'interno del locale ad un livello di volume tale da essere ascoltata anche all'esterno tramite le porte e le finestre aperte è equiparata alla musica dal vivo, per l'effettuazione della quale è sempre necessaria la deroga.

Art. 16 Orari e livelli di rumore delle deroghe

Le autorizzazioni in deroga con istanza ordinaria possono essere rilasciate in capo allo stesso esercizio per non più di 2 (due) volte alla settimana.

Le autorizzazioni in deroga concesse nei giorni di mercoledì e giovedì dovranno sempre osservare il limite orario delle ore 24,00.

Le autorizzazioni concesse nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi potranno osservare il limite delle ore 01,00 (del giorno dopo) nel periodo 15 giugno – 15 settembre; nel periodo 15 maggio – 15 giugno e dal 15 al 30 settembre il limite orario del venerdì è le ore 24,00, mentre quello del sabato e dei prefestivi è delle ore 00,30 del giorno dopo.

L'Amministrazione Comunale si riserva, in caso di richieste motivate e in occasioni particolari, la discrezionalità di autorizzare orari e giornate diversi da quelli sopra specificati.

Il livello di pressione sonora prodotto non può superare il limite di 80 dB (A). Il livello di pressione sonora sul pubblico non potrà superare il valore di 102 dB (A) LASmax e 95 dB (A) LAeq.

Per il livello equivalente (LAeq) lo stesso si intende misurato su un intervallo di 30 minuti, secondo le modalità di cui al DM 16/03/1998.

Art. 17 Punto di controllo del livello di rumore

Il limite del livello di pressione sonora si intende misurato in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore; in particolare:

- nel caso di edifici pluripiano: la verifica andrà eseguita prendendo come riferimento l'edificio dal quale proviene la fonte rumorosa, effettuando la misurazione al piano immediatamente superiore a quello in cui si trova la sorgente di rumore;
- in caso di edifici monopiano: la verifica andrà effettuata prendendo come riferimento l'edificio più vicino in linea d'aria a quello dal quale proviene la sorgente di rumore.

La scelta di un luogo diverso da quelli sopraindicati dovrà essere espressamente motivata indicandone le ragioni che la giustificano.

Non si considerano i limiti differenziali. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (componenti tonali o componenti impulsive).

Art. 18 Valutazione di impatto acustico

La valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della L.447/1995, deve contenere:

- la stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti; tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.
- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e

regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);

- asseverazione della taratura del limitatore presso il tribunale;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 19 Controlli

Il Comune di Acqui Terme istituirà un controllo di routine in tutti i locali pubblici che effettuano intrattenimenti musicali al loro interno o all'esterno per verificare che siano in regola con quanto previsto dalle presenti linee guida, mediante misurazioni, test di funzionamento del limitatore e controllo documentazione.

Art. 20 Clausola speciale

Per quanto riguarda le notti bianche e le manifestazioni organizzate dal Comune è possibile, con provvedimento adottato dal dirigente che organizza la manifestazione, stabilire orari diversi di termine dell'evento musicale e rideterminare il limite di rumore da non superare in facciata all'edificio adibito ad uso abitativo potenzialmente esposto ai livelli più elevati.

Art. 21 ¹

Il mancato pagamento di sanzioni pecuniarie, comminate ai sensi della vigente normativa (nazionale, regionale, ecc. ...) nonché delle disposizioni comunali (regolamenti, ordinanze, ecc. ...) per violazioni riguardanti il rumore, nei tempi previsti dalla normativa, nonché entro 10 giorni dal momento che non sia più possibile esperire ricorso sull'ordinanza ingiunzione notificata dal Comune a colui che ha effettuato la violazione, comporterà:

- l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione in deroga se non ancora rilasciata;
- la sospensione di eventuali autorizzazioni già concesse.

¹ Articolo aggiunto con D.G.C. n. 119 del 04/06/2014